

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25135 Anno 2018

Presidente: MANZON ENRICO

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 10/10/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 5220-2016 proposto da:

SOCIETÀ EDILIZIA TRIS S.R.L. C.F./P.I.00212500672, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELLA DI CESARE;

*- ricorrente -*

*contro*

COMUNE di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE);

*- intimato -*

avverso la sentenza n. 707/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L'AQUILA, depositata il 14/07/2015;

C.U. + C.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



4689  
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

### **Ragioni della decisione**

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 707/3/2015, depositata il 14 luglio 2015, la CTR di L'Aquila rigettò l'appello proposto dalla Edilizia Tris S.r.l. (di seguito società) nei confronti del Comune di Roseto degli Abruzzi, avverso la sentenza della CTP di Teramo, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società avverso diniego di annullamento in autotutela di avviso di accertamento per TARSU relativa agli anni dal 2006 al 2012.

Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'intimato Comune non ha svolto difese.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «Violazione dei principi di ragionevolezza e buona fede. Violazione del principio di doverosità dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 2 d.m. n. 37 del 1997, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.», lamentando l'erroneità della pronuncia impugnata che ha confermato la decisione della CTP che aveva ritenuto inammissibile il ricorso proposto diniego di annullamento in autotutela, atteso che l'atto presupposto, costituito da avviso bonario, doveva intendersi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, come atto facoltativamente impugnabile, senza pertanto che la sua mancata impugnazione nei termini ne precludesse la possibilità di



ottenerne il riesame in sede di autotutela.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 72 d. lgs. 507/1993, con riferimento all'art. 360 n. 5, c.p.c., assumendo che il giudice adito avrebbe dovuto rilevare la decadenza, eccepita in giudizio sin dal ricorso, dell'ente impositore in relazione al disposto dell'art. 72 del citato decreto.

3. Preliminarmente va rilevato, come - a seguito dell'ordinanza interlocutoria n. 525/18 dell'11 gennaio 2018, resa necessaria dal contenuto non chiaro della sentenza impugnata riguardo all'individuazione dell'atto oggetto d'impugnazione da parte della società con l'originario ricorso alla CTP di Teramo - si è potuto rilevare come effettivamente la società abbia inteso ricorrere avverso un diniego espresso di annullamento in autotutela di atto d'invito al pagamento.

4. Ciò posto, il ricorso, in relazione ad entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. Di là anche dall'erroneo riferimento, quanto al secondo motivo, al parametro di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione a questione presentata come violazione di norma di diritto, deve rilevarsi, infatti, - di là dalla motivazione della sentenza impugnata, erronea in diritto, di cui va disposta la correzione a norma dell'art. 384 ultimo comma c.p.c., essendo il dispositivo conforme a diritto - che la contribuente abbia inteso dolersi dell'affermata preclusione in rito circa l'esame dei motivi addotti per sostenere l'illegittimità del diniego espresso circa la richiesta di annullamento in autotutela dell'invito al pagamento del tributo TARSU per le annualità sopra indicate.

4.2. Questa Corte ha più volte affermato in materia che il diniego dell'annullamento di atto richiesto, sollecitando il potere di autotutela dell'ente impositore, può essere impugnato dal contribuente solo per

motivi riguardanti la legittimità del rifiuto e non già per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (cfr., Cass. sez. 6-5, ord. 9 aprile 2018, n. 8626; Cass. sez. 6-5, ord. 17 maggio 2017, n. 12491; Cass. sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass. sez. 6-5, ord. 2 dicembre 2014, n. 255249). A detto principio, che ha trovato avallo anche nella giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. 13 luglio 2017, n. 181), deve essere assicurata ulteriore continuità.

4.3. Nella fattispecie in esame i motivi addotti a sostegno della richiesta di annullamento del diniego espresso di autotutela reso dall'Amministrazione comunale erano afferenti alla sola contestazione della fondatezza della pretesa tributaria in ragione dell'eccepita decadenza, non comportando poi la mancata impugnazione dell'atto presupposto, in relazione alla sua natura, alcuna preclusione riguardo alla successiva impugnazione in sede giurisdizionale del ruolo e/o dell'ingiunzione di pagamento, ove emessi, laddove invece la contribuente ha inteso ricorrere dinanzi alla CTP contro il diniego di autotutela per ragioni non inerenti alla legittimità del rifiuto.

Il ricorso della contribuente avverso la sentenza impugnata deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

5. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Comune intimato svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 maggio 2018

Il Presidente  
Dott. Enrico Manzon

